

Registro determinazioni n. 2245
Documento composto da n. 11 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 13/12/2019

OGGETTO: Affidamento per intervento di restauro (lavori) ex art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii. - Opere Nino Springolo - Museo Bailo

Onere: € 32330 = IVA compresa.

Premesso che:

fra i compiti istituzionali del Servizio Musei - Settore Biblioteche, Musei e Turismo rientra la necessità di eseguire periodici interventi di conservazione, manutenzione e restauro delle opere collocate nei diversi spazi espositivi e presenti nelle raccolte museali civiche, anche nell'ottica di una sempre maggiore previsione ed organizzazione di eventi di settore e mostre temporanee espressamente dedicate alla promozione della territorialità trevigiana e del patrimonio proprio dei Musei civici di Treviso;

dal periodico monitoraggio interno è emersa l'esigenza di provvedere, con relativa urgenza, alla manutenzione e restauro (ove valutato necessario in corso d'opera) di una stima di 30 opere (da valutare, nello specifico, a seguito di sopralluogo da parte dell'operatore economico aggiudicatario, anche sulla base del progetto tecnico - scientifico presentato), su vario supporto, con particolare riferimento all'artista Nino Springolo, attualmente collocate presso il Museo Luigi Bailo, anche in considerazione del progetto di ampliamento della summenzionata sede museale nonché in previsioni di esposizioni future, come di seguito descritte:

- oli su tela e compensato del XIX e XX secolo (eventualmente comprensivi di cornici);
- grafica/disegni su supporto cartaceo del XIX e XX secolo (eventualmente comprensivi di cornici).

Ritenuto pertanto necessario:

predisporre ed avviare, con relativa urgenza, l'istruttoria interna al fine di affidare l'intervento di manutenzione ed eventuale restauro, sopra indicato, ad un professionista del settore, qualificato in materia, in particolare specializzato sia nella manutenzione e restauro di opere su supporto pittorico, sia nella manutenzione e restauro di opere su supporto cartaceo, provvisto delle certificazioni di categoria necessarie al fine dell'espletamento dei lavori a regola d'arte (con particolare riguardo alle certificazioni SOA), nonché in possesso di specifica competenza tecnica per la corretta esecuzione del progetto tecnico e di fattibilità alla base dell'intervento ritenuto necessario nonché, altresì, ricompreso nell'elenco dei restauratori riconosciuti ed abilitati dal MIBACT;

Considerati quindi, nell'ordine di pertinenza ed emanazione:

il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ed in particolare l'art. 1, co. 3, il quale prevede che *"Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione"*, e l'art. 30 comma 1), il quale sancisce che *"Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza"* e, altresì, gli artt. 21 e 29 del medesimo Codice, relativi alla necessaria acquisizione dell'autorizzazione di inizio lavori rilasciata da parte dei competenti uffici MiBACT, per il tramite della relativa Soprintendenza territoriale, in ottemperanza a quanto prescritto e stabilito con riferimento all'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali;

il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 192, co. 1, lett. a) b) c) il quale prescrive che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;

il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 32, co. 2 il quale precisa, in accordo con la normativa in estratto al punto precedente, qui sopra ripresa, che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,*

lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"; all'art. 37, co. 1, nel quale si definisce che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

Considerati altresì, sempre con riferimento al sopracitato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

Considerati inoltre:

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e l'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia - rispettivamente - di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture ed anticorruzione;

Richiamate:

integralmente le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet www.anticorruzione.it, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 4 come aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 e, nello specifico, ai punti:

- a) 3 sui principi comuni (con particolare riguardo al paragrafo 3.2);
- a) 4.2.1. sul possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) 4.2.2; 4.2.3, 4.2.4 sugli affidamenti diretti rispettivamente di importo fino a € 5.000,00, superiori a € 5.000,00 fino a € 20.000,00 e superiori a € 20.000,00 previa e consigliata consultazione del Mercato Elettronico ove indicato (come evidenziato dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art 1, comma 130 della Legge 145/2018), nelle quali si fa onere - tra le altre cose - alla Stazione Appaltante di procedere (prima della stipula contrattuale), nell'ipotesi di affidamenti diretti di importo superiore a € 20.000,00, "alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n. 190/201" con esclusione, quindi, degli affidamenti relativi ai lavori, come meglio precisato al punto sottostante;

Richiamati inoltre ed in aggiunta:

l'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art 1, comma 130 della Legge 145/2018, che così recita: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”, specificando poi che l'operatore economico individuato “deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale”

l'art. 1, comma 1, del D.L. 6.7.2012 n. 95 conv in Legge n. 135/2012 che così recita: “ i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;

Precisato che:

l'art. 89, commi 1 e 5 del D.Lgs. 267/2000 dispone, ai commi 1 e 5, rispettivamente, che “gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità” e “provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”;

Precisato altresì quanto riportato nel:

Regolamento comunale avente ad oggetto l'organizzazione e la disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, come modificato con Delibera di Giunta comunale n. 283 del 08.10.2019, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, in base al quale “negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro il dirigente competente motiva adeguatamente l'atto in merito alle modalità seguite per la scelta dell'affidatario” e all'art. 3, comma 6 in base al quale “il seggio di gara non è previsto in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro per le forniture e i servizi o inferiori a 150.000 euro per l'affidamento di lavori”;

D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii., con riferimento agli artt. 145 - 151 inerenti la trattazione degli appalti nel settore dei beni culturali, con particolare riguardo per gli articoli 146; 147, commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, alla predisposizione di un progetto di fattibilità con relativa scheda tecnica “finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento” e che, con specifico rimando ai beni mobili di interesse storico - artistico, comprende “oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento”, precisando poi come “il progetto esecutivo indi[chi], nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano

di monitoraggio e manutenzione” sottolineando come “gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente. 148, comma 1 che connotano gli interventi di manutenzione e restauro su beni mobili come lavori”;

Riscontrato quindi, nel dettaglio, quanto disposto:

dal D.Lgs. 42/2004, ss.mm.ii., con riferimento al già menzionato articolo 21, commi 4 e 5 relativo al nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza territoriale all'esecuzione di interventi e lavori, con riferimento alla presentazione - da parte dell'interessato (quindi, nel caso di specie, dal professionista qualificato su vaglio con il Comune di Treviso, nella figura del conservatore) - di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (laddove sufficiente) ai fini dell'autorizzazione stessa (che può, altresì, contenere prescrizioni da seguire);

Richiamato altresì:

il D.M. 154/2017 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con particolare riferimento agli articoli 1, comma 2 che individua gli interventi di restauro inerenti i beni culturali come lavori che ne dettaglia, poi, la tipologia, per quanto di interesse con riferimento al presente provvedimento, alla successiva lettera c) in *“monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico”* e 12, comma 1, in base al quale - con riferimento ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, *“per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i [...] requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA”;*

Visti:

il D.Lgs n.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la Legge n. 136/2010 ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

il D.Lgs. n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che all'art.25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A. dal 31 marzo 2015;

la Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);

D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica;

Visti inoltre:

la DCC n.52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n.328 del 12.11.2018;

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021;

il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017, e ss. mm. ii;

il Regolamento dei controlli interni, con particolare riferimento all'art. 2, a garanzia della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

il Regolamento dei procedimenti di appalti e contratti, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019, con particolare riferimento all'art. 2, co. 2 secondo il quale negli *"affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro il dirigente competente motiva adeguatamente l'atto in merito alle modalità seguite per la scelta dell'affidatario"*; all'art. 5, co. 2 secondo il quale *"spetta al dirigente di settore la determinazione di affidamento diretto per l'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro"*; all'art. 7, co. 3 secondo il quale *"In caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro la determina a contrarre coincide con la determina di affidamento [...], anche con riguardo al rispetto del principio di rotazione"*, ed all'art. 10, co. 1 nel quale si precisa che *"Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nello scambio di proposta e accettazione"*;

Richiamato:

il provvedimento del Sindaco n. 118472 del 07/08/2019 di conferimento dell'incarico di dirigente *ad interim* del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Lorenzo Traina;

Rilevato che:

l'intervento richiesto in premessa - per sua natura e tipologia (manutenzione e restauro, ove necessario, di una stima di 30 opere su diverso supporto, con particolare riferimento all'artista Nino Springolo, come meglio specificato nelle premesse di apertura del presente provvedimento) non rientra - ad oggi - tra quelli espressamente contemplati dalle convenzioni sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99;

Considerato quindi che:

per la scelta del contraente, in ottemperanza alla normativa di riferimento, l'amministrazione comunale si avvale delle disposizioni di cui agli articoli 32, 36 e 37 del D.Lgs.n.50/2016, ss.mm.ii.;

Ripreso pertanto, nel dettaglio:

l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 summenzionato, il quale stabilisce che, *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"* nonché - con riferimento al medesimo articolo, il comma 1, secondo il quale *"l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti"*;

Acquisito perciò:

a seguito di esplorazione del mercato, nel bilanciato rispetto del principio di rotazione sopra indicato ed in considerazione nella necessità di affidare il lavoro ivi trattato ad un professionista di comprovata esperienza e specializzazione, vista la delicatezza delle opere d'arte oggetto di indagine, cura, conservazione ed eventuale pulitura/fissaggio, il preventivo di un operatore economico qualificato nella particolare tipologia di intervento manutentivo e di restauro su opere realizzate sia su supporto pittorico, sia su supporto cartaceo, provvisto delle certificazioni di categoria necessarie al fine dell'espletamento dei lavori a regola d'arte, nonché in possesso di

specifica competenza tecnica per la corretta esecuzione del progetto tecnico e di fattibilità alla base dell'intervento ritenuto necessario nonché, altresì, ricompreso nell'elenco dei restauratori riconosciuti ed abilitati dal MIBACT, come precedentemente meglio specificato nelle premesse di apertura, per la predisposizione del lavoro di manutenzione ed eventuale restauro da avviarsi con ragionevole urgenza ed in grado di garantire un'omogeneità di risultato sia sotto il profilo dell'approccio metodologico, sia sotto il profilo di un unitario progetto tecnico - scientifico d'insieme, in un'ottica coerente d'intervento, svolto senza soluzione di continuità, come sotto dettagliato:

MAUVE SRL (C.F. e P.I. 04437080270), sede legale sita in Venezia, Cannaregio, 5261B, 30121, prot. n. 175361/2019 e prot. n. 175700/2019 (invio via PEC), per un importo di € 26.500,00 (IVA al 22% esclusa), pari ad € € 32.330,00 (IVA al 22% inclusa);

Valutato quindi:

come congruo, rispetto all'intervento richiesto, il preventivo sopracitato, al quale seguirà la predisposizione di un dettagliato progetto scientifico che verrà programmato, condiviso e valutato di concerto con il conservatore dei Musei civici di Treviso, a conclusione del sopralluogo diretto e congiunto - a stretto giro - della società interpellata e del sopracitato conservatore sulla rosa di opere oggetto di intervento, come meglio specificate nelle premesse di apertura;

Considerato pertanto:

anche in considerazione della relativa urgenza di avviare lavori di manutenzione e di eventuale restauro sulle opere oggetto del presente provvedimento, di affidarne l'intervento alla suddetta società MAUVE SRL (C.F. e P.I. 04437080270), sede legale sita in Venezia, Cannaregio, 5261B, 30121, di cui il preventivo prot. n. 175361/2019 e prot. n. 175700/2019 (invio via PEC), per l'importo pari a € 26.500,00 (IVA al 22% esclusa), pari ad € € 32.330,00 (IVA al 22% inclusa);

Dato atto che:

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.AC. per l'affidamento di cui all'intervento ivi trattato è il seguente: ZD52ABE10B;

Fatta salva:

la possibilità, da parte del Comune di Treviso, di procedere - anche in corso di esecuzione - alla risoluzione del rapporto contrattuale a seguito di sopravvenuta irregolarità da parte della sopramenzionata società MAUVE SRL (C.F. e P.I. 04437080270), sede legale sita in Venezia, Cannaregio, 5261B, 30121, anche a seguito di verifiche che si dovessero rendere necessarie o in considerazione della non esecuzione dell'intervento di restauro a regola d'arte e per l'importo preventivato, anche a fronte di ingiustificata motivazione e/o comportamento negligente;

Individuato che:

il ruolo di RUP per l'affidamento di cui alla presente determinazione viene assunto dal dott. Lorenzo Traina, dirigente *ad interim* del settore Biblioteche, Musei e Turismo del Comune di Treviso;

Attestato che:

il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;

Attestato altresì:

il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);

Attestato inoltre che:

la spesa in oggetto non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, trattandosi di un intervento di restauro;

Richiamato nuovamente:

l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Richiamato nuovamente:

il preventivo della società MAUVE SRL (C.F. e P.I. 04437080270), sede legale sita in Venezia, Cannaregio, 5261B, 30121, prot. n. 175361/2019 e prot. n. 175700/2019 (invio via PEC), per l'importo pari a € 26.500,00 (IVA al 22% esclusa), pari ad € 32.330,00 (IVA al 22% inclusa);

DETERMINA

di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa specificate e ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii, il lavoro d'intervento di manutenzione e restauro (ove necessario) alla società MAUVE SRL (C.F. e P.I. 04437080270), sede legale sita in Venezia, Cannaregio, 5261B, 30121, per l'importo pari a € 26.500,00 (IVA al 22% esclusa), pari ad € € 32.330,00 (IVA al 22% inclusa), a seguito di preventivo acquisito prot. n. 175361/2019 e prot. n. 175700/2019 (invio via PEC);

di impegnare la spesa complessiva di € € 32.330,00 (IVA al 22% inclusa), come da preventivo trasmesso prot. n. 175361/2019 e prot. n. 175700/2019 (invio via PEC), imputandola nell'esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile (anno 2019), a favore della società MAUVE SRL (C.F. e P.I. 04437080270), sede legale sita in Venezia, Cannaregio, 5261B, 30121, cod. Ascot. 43993, come di seguito meglio dettagliata:

ANNO	ESIGIBILITA'	IMPORTO	CAPITOLO	CIG	ASCOT
2019	2019	€ € 32.330,00 (comprensivo di IVA al 22%)	247121/040 cod. 2.2.1.99.999	ZD52ABE10B	43993

di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.AC. per il contratto in oggetto è il seguente: ZD52ABE10B;

di dare inoltre atto, a migliore ed ulteriore precisazione di quanto sopra indicato, che:

l'affidamento di cui al presente atto è previsto nell'anno 2019, con conseguente esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL nell'annualità 2019;

il contratto verrà formalizzato mediante la forma della corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. ii. e dell'art. 5, comma 1, lett. I del Regolamento dei procedimenti di appalti e contratti, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019;

il pagamento avverrà previo rilascio dell'attestazione di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. lgs. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D. lgs. n. 267/2000;

i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di quanto disposto dall'art. 29 del D. lgs. n. 50/2016;

l'assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della Legge n. 136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;

di riservare la possibilità per l'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto di affidamento, revocarne l'aggiudicazione e/o di sospenderne l'esecuzione, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare dell'operatore economico aggiudicatario sopra indicato, anche a seguito della verifica e dell'acquisizione - trattandosi di un affidamento di importo superiore a € 5.000,00 - e oltre ai controlli e certificazioni ulteriori previsti dalla normativa di riferimento che si dovessero rendere necessari in ottemperanza agli obblighi di legge - di:

- DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- casellario ANAC;
- casellario giudiziale;
- certificato di regolarità fiscale, ex art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016 emesso dalla competente Agenzia delle Entrate.

Si ottempera, altresì, a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica e si precisa che il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 192/2012;

di dare infine atto che:

l'affidamento verrà comunicato all'operatore economico aggiudicatario precisando che lo stesso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, con contestuale risoluzione di diritto del contratto di esecuzione qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;

l'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di revocare l'aggiudicazione e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrarre dell'operatore economico aggiudicatario;

l'affidamento di cui al presente provvedimento, trattandosi di intervento di restauro su opere d'arte, è soggetto, con riferimento all'effettiva esecuzione dei lavori, al rilascio di nulla osta da parte della competente Soprintendenza territoriale, previa presentazione di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte, come disposto dal D.Lgs. 42/2004, in particolare all'art. 21, commi 4 e 5.

COMUNE DI TREVISO
SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto dott. LORENZO TRAINA, nato a Ginevra il 26.08.1958, nella veste di dirigente ad interim del Settore Biblioteche, Musei e Turismo, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che l'intervento di restauro di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto - ad oggi - di convenzione CONSIP SPA ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000),
- che si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016, ss. mm. ii.

FIRMATO

dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da determinato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
dott. Lorenzo Traina

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 32.330,00 a favore di Mauve s.r.l. (asot 43993) per l'intervento di restauro opere Nino Springolo - Museo Bailo, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, al cap. 247121/40 "Musei civici - conservazione raccolte- IVA - AA" (U. 2.02.01.99.999) - imp. 2019/5073;

somma finanziata da avanto di amministrazione, rendiconto 2018, applicato nell'esercizio 2019

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria